

COMUNE DI

CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI

AVELLINO

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 27 del Reg. OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione della Imposta Comunale di Pubblicità e per l'effettuazione del servizio Pubbliche Affissioni.

Data 15/04/1994

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno quindici del mese di aprile alle ore 19.20, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
PALERMO Euplio			si	GAROFALO Pasquale	si		
ANDREOTTI Nicolino			si	GRANAURO Vito Antonio			si
BARDARO Vito	si			GRIECO Gennaro	si		
CAPOBIANCO Filippo Antonio	si			MISTRETTA Giuseppe	si		
CAPOBIANCO Rocco			si	MONTALBETTI Domenico Salv.	si		
CRINCOLI Dino	si			REALE Angelo	si		
DE LEO Rocco	si			SALVATORE Vito	si		
FAMIGLIETTI Noè			si				

Presenti n. 10

Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, nella sua qualità di

SINDACO il Signor Geom. MONTALBETTI DOMENICO SALVATORE

assiste il Segretario dr.ssa PALADINO MARISA.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507;
Richiamato l'atto deliberativo di G.M. n. 74 del 17/02/1994 ad oggetto "Recepimento tariffe minime di legge per imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (Decreto Leg.vo n. 507 del 15/11/1993)", reso esecutivo dal Co.Re.Co. di Avellino nella seduta del 15/03/1994 prot. 4355, con il quale sono state deliberate le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni entro la scadenza del 28 febbraio 1994 così come previsto al comma 2° art. 36 del Decreto Leg.vo n. 507/1994;

Visto specificamente l'art. 3 del succitato Decreto che prevede per l'Ente locale l'apposita adozione di regolamento per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, regolamento che deve disciplinare le modalità di effettuazione della pubblicità ed eventuali limiti, la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti e che entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge;

Visto lo schema di "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni" composto da n. 32 articoli, che il Sindaco sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale;

Dato atto che ad oggi il Comune di Castel Baronia non era dotato di Regolamento disciplinante la pubblicità e le pubbliche affissioni, per cui il presente schema di regolamento si assume in sede di prima applicazione della nuova disciplina del Decreto Leg.vo 507/1993, che con decorrenza dal 1 gennaio 1994 ha abrogato il D.P.R. n. 639 del 26 ottobre 1972, ed ogni altra previgente norma incompatibile;

Dato atto che riguardo alla classificazione di cui all'art. 2 del Decreto Leg.vo 507/1994 il Comune di Castel Baronia appartiene alla Classe V;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti il parere del Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-contabile e sotto il profilo della legittimità ai sensi dell'art. 53 legge n. 142/90;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi palesemente per alzata di mano, n. 10 presenti e votanti, contrari o astenuti nessuno;

D E L I B E R A

- 1) di approvare l'allegato "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA COMUNALE DI PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI" che forma parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 32 articoli;
- 2) di dare atto che per la pubblicazione del Regolamento in discorso si applica la procedura prevista dallo Statuto Comunale all'art. 68 comma 4°, di pubblicazione all'Albo Pretorio dopo la presente approvazione in conformità dell'art. 47 comma 1° legge 8 giugno 1990 n. 142 e ripubblicazione per 15 giorni consecutivi, dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni di legge;

R E G O L A M E



PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma di quanto disposto dal CAPO 1 artt. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Castel Baronia sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.Lgs. 507/1993.

ART. 3

Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe.

Ai sensi dell'art.2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n. 1261 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica è classificato nella classe quinta - V.

ART. 4

Categorie delle località

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni il territorio del Comune di Castel Baronia è considerato unico, per cui non sono previste località ove insiste maggiorazione tariffaria relativa a località comprese in speciali categorie.

ART. 5

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

Ai sensi del comma 3 dell'art.3 del D.Lgs. 507/1993 vengono determinate le seguenti tipologie e quantità degli impianti pubblicitari:

Tipologia:

- Tabelloni per affissioni da superficie utile dimensione

a) ml. 2 x h. ml. 1

b) ml. 2 x h. ml. 2

c) ml. 2,1 x h ml. 1

d) ml. 2,1 x h ml. 2

- Vettrine per Albo Pretorio esterno alla Sede Municipale di dimensioni ml. 1.20 x h. ml. 0.80;

Quantità:

- tabelloni tipo a) n. 6 - totale mq. 12.00

- tabelloni tipo b) n. 1 - totale mq. 4.00
- tabelloni tipo c) n. 15 - totale mq. 31.50
- tabelloni tipo d) n. 1 - totale mq. 4.20
- vetrine Albo Pretorio esterno n. 3;

Impianti pubblici: così ripartiti:

a) destinati ad affissioni di natura istituzionale, sociale, o comunque prive di rilevanza economica:

LOCALITA' C.SO V.EMANUELE n. 4 tabelloni tipo a) e n. 1 tabellone tipo b) esistenti più n. 2 tabelloni da realizzare tipo c)
 LOCALITA' V.VOLTA n. 1 tabellone esistente tipo a) più n. 2 tabelloni da realizzare tipo c)
 LOCALITA' V.ROMA n. 1 tabellone esistente tipo a) esistente più n. 2 tabelloni da realizzare tipo c);

b) destinati ad affissione di natura commerciale:

LOCALITA' V.VOLTA da realizzare n. 2 tabelloni dimensione tipo c);
 LOCALITA' V.ROMA da realizzare n. 1 tabellone tipo c) e n. 1 tabellone tipo d);

c) da attribuire a soggetti privati, diversi eventuale concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette:

LOCALITA' V.VOLTA n. 2 tabelloni da realizzare dimensioni tipo c);
 LOCALITA' V.ROMA n. 1 tabellone da realizzare tipo c);

In CONTRADA PIANI di Castel Baronia:

da realizzare n. 3 tabelloni ognuno di tipo c)1, ciascuno da adibirsi ai tipi di affissioni di cui ai punti precedenti sub. a), b) e c);

d) Impianto da adibirsi ad Albo Pretorio esterno al Comune:

- 1) n. 1 vetrina da localizzarsi in Piazza Vittorio Veneto di Castel Baronia;
- 2) n. 1 vetrina da localizzarsi in via Roma di Castel Baronia;
- 3) n. 1 vetrina da localizzarsi in via Regina Margherita (davanti al Municipio).

ART. 6

Piano generale degli impianti

In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art. 3 D.Lgs. 507/1993 ed in considerazione delle dimensioni dell'Ente, ai fini del piano generale degli impianti, la previsione delle localizzazioni esistenti nonché delle localizzazioni da realizzare (con espressa specificazione per ogni impianto se esistente o da realizzare), riportata al precedente art. 5 costituisce un piano degli impianti, cui si provvederà in via di manutenzione per gli impianti esistenti ed in via di nuova installazione per gli impianti da realizzare.

ART. 7

Provvedimenti per l'installazione di mezzi pubblicitari

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto
- c) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le

condizioni contenute nel presente regolamento. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L.07/08/1990 n.241.

ART. 8

Limitazioni e divieti

E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore ventidue (22,00) alle ore sei (6) e dalle ore quattordici (14,00) alle ore sedici (16,00).

E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

ART. 9

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità si effettua su beni di proprietà comunale o dati in godimento del Comune o appartenenti al demanio o al patrimonio comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 10

Oggetto

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 11

Soggetto passivo

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 12

Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 13

Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura dalla legge e con deliberazione comunale.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previsto sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 14

Affissioni dirette

Il Comune di Castel Baronia stabilisce di destinare una superficie complessiva di metri quadrati quattro per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12, comma 1 e 4 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 15

Dichiarazione

Il soggetto passivo di cui all'art. 11 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova impostazione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 12

Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 13

Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura dalla legge e con deliberazione comunale.
Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previsto sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 14

Affissioni dirette


Il Comune di Castel Baronia stabilisce di destinare una superficie complessiva di metri quadrati quattro per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12, comma 1 e 4 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 15

Dichiarazione

Il soggetto passivo di cui all'art. 11 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova impostazione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.



In assenza di variazione la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli art. 12, 13 e 14, commi 1, 2, e 3, del D.Lgs. 507/1992, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 16 Pagamento dell'imposta

L'imposta è dovuta per la fattispecie di agli art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. 507/1993 e precisamente:

- a) pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto dal Decreto L.vo n. 507/93 (art. 12 comma 1);
- b) pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili, su apposite strutture, all'uopo adibite (art. 12 comma 3);
nonchè 13 e 14, commi 1 e 3, e precisamente:
 - a) pubblicità effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico e privato (art. 13 comma 1);
 - b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto (art. 13 comma 3);
 - c) pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in modo intermittente, lampeggiante o similare (art. 14 comma 1);
 - d) pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti (art. 14 comma 3);
per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

ART. 17 Rimborsi

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stata effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

ART. 18

Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del D.Lsg. 507/1993.

ART. 19

Riduzione dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:


- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 20

Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e no superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzo dei servizi di pubblica utilità, che non superino le superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;



obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 21 OGGETTO

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

ART. 22 Superficie degli impianti

Il Comune di Castel Baronia, con popolazione al 31/12/1991 di n. 1270 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati quindici (mq. dodici per ogni mille abitanti).
A tale proposito la superficie complessiva degli impianti esistenti e da installare risulta di metri quadrati 52.00, pari a n. 75 manifesti delle dimensioni di cm. 70 x 100. oltre le tre vetrine da destinare ad Albo Pretorio Esterno al Comune.

ART. 23 Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.
Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.
Per i manifesti costituiti da otto, fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.
Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento del diritto.

ART. 24 Modalità delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
La mancanza di spazi disponibili viene comunicata per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione, causato da avverse condizioni atmosferiche o da mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo

carico ed il comune rimborsa le somme versate entro 90 (novanta) 9 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà comunicazione tempestiva al richiedente mantenendo, a sua disposizione, nel frattempo, i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di £. 50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Art. 25

Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni, ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari;

Art. 26

Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi agli adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

Art. 27

del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dall'art. 16 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 28

Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di cui all'art. 15 si applica, oltre al pagamento dell'imposta, o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto, è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta di pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 29

Sanzioni amministrative

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti dell'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire duemilioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede a cura dell'ente d'ufficio, con addebito ai responsabili delle spese all'uopo sostenute:

indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza sindacale, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di custodia o rimozione, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella

1988

interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

Art. 30
Gestione del servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta. Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può affidare in concessione il servizio stesso secondo le disposizioni del D. Lgs. 507/1993: In tal caso il concessionari subentra in tutti i diritti e gli obblighi inerenti la gestione del servizio al posto del Comune stesso.

Art. 31
Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Leg.vo n. 507 del 15/11/1993, e relative disposizioni integrative ed esecutive, nonché ogni altra legge speciale in materia.

Art. 32
Entrata in vigore

Il presente regolamento, conseguita l'esecutività a seguito di controllo senza rilievi da parte dell'Organo Tutorio, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione. Le disposizioni del Capo I del Decreto Leg.vo n. 507 del 15/11/1993 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1994.

3) il regolamento in discorso è ad efficacia differita, in quanto per espressa disposizione di cui all'art. 3 comma 4° del Decreto Leg.vo 507/1993, entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge;

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
l.to Montalbetti Domenico Salvatore


Il Consigliere Anziano
l.to Nistrèta Giuseppe

Il Segretario Comunale
l.to Paladino Marisa

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

23 APR. 1994

Dalla Residenza comunale, li



Il Segretario Comunale
[Handwritten signature]

Prot. N. *1628* del 23 APR. 1994

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

- Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co Re Co.):
- in relazione al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 32;
 - per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (Art. 45, comma 1)
 - Non è soggetta al controllo preventivo:
 - perchè non riservata al Consiglio (combinato disposto artt. 32 e 45, comma 1);
 - perchè meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, comma 5).

23 APR. 1994

Dalla residenza comunale, li

Il Segretario Comunale
l.to Paladino Marisa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al senza reclami.
- è divenuta esecutiva il giorno
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Artt. 46, comma 6, e 47, comma 3).
- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co Re.Co.
 - dell'atto (Art. 46, comma 1);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4) senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5), nella seduta del con prot. n.

Dalla Residenza Comunale, li


Il Segretario Comunale

RIPUBBLICATA DAL 18.05.94 AL 02-06-94

l.to

La suesposta attestazione è copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li



Il Segretario Comunale